

REGOLAMENTO DIDATTICO D'ATENEO

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Finalità

TITOLO I

TITOLI E CORSI DI STUDIO

- Art. 3 - Titoli di studio
- Art. 4 - Corsi di Laurea
- Art. 5 - Corsi di Laurea specialistica
- Art. 6 - Corsi di specializzazione
- Art. 7 - Corsi di Dottorato di ricerca
- Art. 8 - Master universitari di I e II livello

TITOLO II

STRUTTURE, ORDINAMENTI E REGOLAMENTI DIDATTICI

- Art. 9 - Strutture didattiche
- Art. 10 - Facoltà
- Art. 11 - Classi di Corsi di studio
- Art. 12 - Istituzione, attivazione e disattivazione di corsi di studio
- Art. 13 - Ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea e di Laurea specialistica
- Art. 14 - Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea e di Laurea specialistica
- Art. 15 - Regolamento didattico dei Corsi di Specializzazione
- Art. 16 - Regolamento didattico dei Corsi di Dottorato di ricerca
- Art. 17 - Regolamento didattico dei Corsi di Master universitario

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

- Art. 18 - Articolazione ed organizzazione dell'attività didattica
- Art. 19 - Crediti formativi universitari
- Art. 20 - Verifiche del profitto e prove finali
- Art. 21 - Esame per il conseguimento del titolo di studio
- Art. 22 - Attività didattica integrativa
- Art. 23 - Comitato didattico
- Art. 24 - Manifesto degli studi
- Art. 25 - Piani di studio
- Art. 26 - Calendario
- Art. 27 - Compiti Docenti
- Art. 28 - Orientamento e Tutorato
- Art. 29 - Certificazioni e Supplemento al diploma
- Art. 30 - Promozione e pubblicità dell'offerta didattica

TITOLO IV

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

- Art. 31 - La Carica dei servizi
- Art. 32 - Il contratto con lo studente
- Art. 33 - Segreteria didattica
- Art. 34 - Mobilità degli studenti

- Art. 35 - Requisiti di ammissione ai Corsi di studio
- Art. 36 - Studente a tempo pieno
- Art. 37 - Studente a tempo parziale
- Art. 38 - Riconoscimento di studi compiuti all'estero
- Art. 39 - Modalità di iscrizione

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 40 - Modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo
- Art. 41 - Rinvio ad altre norme

Art. 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono:
 - a. Per Regolamento Generale sull'Autonomia Didattica, il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia didattica di cui al D.M. del 3 novembre 1999, n. 509;
 - b. per Corsi di studio, i Corsi di Laurea, di Laurea specialistica, i Corsi di Specializzazione, i Corsi di Dottorato di ricerca e i Corsi di Master universitario di primo e secondo livello;
 - c. per Titoli di studio, la Laurea, la Laurea specialistica, il Diploma di specializzazione, il Dottorato di ricerca, il Master universitario di primo livello e il Master universitario di secondo livello;
 - d. per Decreti Ministeriali, ove non diversamente specificato, i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della Legge del 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
 - e. per Classi di appartenenza dei Corsi di studio (o Classi di Corsi di studio), l'insieme dei Corsi di studio, comunque determinati, raggruppati ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Generale sull'Autonomia Didattica e individuale dai Decreti Ministeriali sulla Determinazione delle Classi delle Lauree universitarie;
 - f. per Regolamenti didattici dei Corsi di studio, i Regolamenti di cui all'art. 11, comma 2 della Legge del 10 novembre 1990, n. 341, nonché all'art. 12 del Regolamento Generale sull'Autonomia Didattica;
 - g. per Ordinamenti didattici dei Corsi di studio, l'insieme delle norme che disciplinano i curricula dei Corsi di studio come specificato dall'art 11 del Regolamento generale sull'Autonomia Didattica;
 - h. per Settori scientifico disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. del 23 giugno 1997 e successive modifiche;
 - i. per Credito Formativo Universitario (o credito), la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici;
 - j. per Obiettivi Formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il Corso di studio è finalizzato;
 - k. per Attività Formativa, ogni attività volta alla formazione culturale e professionale dello studente, comprendente corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni, attività di campo, attività di orientamento e di tutorato, tirocini, elaborazione di progetti, elaborazione di tesi, studio individuale;
 - l. per Curriculum, l'insieme delle attività formative specificate nell'Ordinamento didattico del Corso di studio necessarie al fine del conseguimento del relativo titolo;

Art. 2 - Finalità

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dello Statuto dell'Università Telematica e delle disposizioni vigenti ed in particolare del Regolamento Generale sull'Autonomia Didattica e dei successivi Decreti Ministeriali, definisce e disciplina:

- a. gli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio dell'Università Telematica;
- b. gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai Corsi di studio dell'Università;
- c. i criteri generali per lo svolgimento di altri corsi di cui all'art. 6 della Legge 341/1990;
- d. gli atti di carriera scolastica degli studenti.

TITOLO I

TITOLI E CORSI DI STUDIO

Art. 3 - Titoli di studio

1. L'Università TEL.M.A. Telematica - Management - Audiovisivo, rilascia Diplomi di Laurea, di Laurea specialistica nonché Diplomi di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Master Universitari di I e II livello ai sensi del Decreto ministeriale 17 Aprile 2003 "Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle Università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509 (GU n. 98 del 29-4-2003)

2. L'Università adotta un'architettura di sistema in grado di gestire e rendere accessibile all'utente i corsi di studio a distanza al termine dei quali sono rilasciati i titoli accademici di cui al comma 1.

3. I titoli di cui al comma 1 sono rilasciati al termine dei rispettivi corsi di studio attivati dall'Ateneo in osservanza dei Decreti Ministeriali e, relativamente alla Laurea ed alla Laurea specialistica, nell'ambito delle classi di appartenenza.

4. I requisiti di ammissione ai corsi, la loro durata ed il conseguimento dei titoli di studio sono disciplinati dalla normativa vigente e dai relativi regolamenti didattici: per i corsi di Laurea e Laurea Specialistica sono definiti nei rispettivi ordinamenti didattici.

5. L'Università, sulla base di apposite convenzioni, può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altri Atenei italiani o stranieri. Nel caso di convenzioni con Atenei esteri la durata dei Corsi di studio può essere variamente determinata in relazione alle normative dell'Unione Europea.

6. Il Consiglio di Facoltà, almeno ogni tre anni, su parere del Nucleo di Valutazione, assicura la revisione dell'elenco dei corsi di studio attivati e la verifica del conseguimento degli obiettivi qualificanti ed assume le iniziative necessarie all'adeguamento dell'offerta didattica.

7. Il Consiglio di Facoltà esamina annualmente le proposte di attivazione di nuovi corsi da sottoporre all'approvazione del

Consiglio di Amministrazione.

8. L'Ateneo può attivare servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati all'aggiornamento ed al completamento della formazione richiesta dai diversi Corsi di studio.

9. I servizi didattici propedeutici o integrativi, di cui al comma precedente, possono essere attivati anche in collaborazione con Enti pubblici e privati.

Art. 4 - Corsi di Laurea

1. Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

2. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea occorre essere in possesso di un Diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti. Altri requisiti formativi e culturali possono essere richiesti per l'accesso dai Regolamenti dei Corsi di studio.

3. Per conseguire la Laurea lo studente deve avere acquisito 180 crediti. La durata normale del Corso di Laurea è di tre anni.

4. All'atto di istituzione di un Corso di Laurea, il relativo Regolamento didattico stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi universitari in eventuali altri corsi di studio attivati presso l'Università, nonché, sulla base di specifiche convenzioni, presso altre università.

Art. 5 - Corsi di Laurea specialistica

1. Il Corso di Laurea specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

2. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea specialistica occorre essere in possesso della Laurea, ovvero di un altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti. Sono richiesti, altresì, il possesso di requisiti curriculari, indicati dal Regolamento di corso di studio, e di una adeguata preparazione personale verificata dall'Università secondo modalità indicate nel presente Regolamento.

3. Deroghe al disposto di cui al precedente comma possono riferirsi esclusivamente a Corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea che non prevedano per essi titoli universitari di primo livello, fatta salva la verifica dell'adeguata preparazione iniziale prevista dagli Ordinamenti Didattici.

4. Salvo le eccezioni previste dal comma 3, per conseguire la Laurea specialistica lo studente deve avere acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di Laurea specialistica. La durata normale del Corso di laurea specialistica è di due anni dopo la laurea.

5. L'Ateneo può istituire Corsi di Laurea specialistica solo se è già attivato un Corso di Laurea comprendente almeno un curriculum i cui crediti formativi universitari siano integralmente riconosciuti, in base ai Regolamenti Didattici, per i Corsi di Laurea

specialistica, con l'eccezione dei Corsi di cui al comma 3.

Art. 6 - Corsi di specializzazione

1. Il Corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze ed abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazioni di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.

2. Per essere ammessi ad un Corso di Specializzazione occorre essere in possesso almeno della Laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti. Altri specifici requisiti di ammissione, nonché gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, ritenuti necessari per l'ammissione, possono essere indicati dai Decreti Ministeriali e, a norma di essi, dai Regolamenti Didattici.

3. Per conseguire il Diploma di specializzazione lo studente deve avere acquisito un numero di crediti compreso tra 300 e 360, comprensivi di quelli già acquisiti e riconosciuti validi per l'ammissione al Corso, fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.

4. L'organizzazione e l'attività didattica dei Corsi di specializzazione è disciplinata da apposito Regolamento.

Art. 7 - Corsi di Dottorato di ricerca

1. I Corsi di Dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Università, Enti Pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.

2. L'ammissione ad un corso di dottorato di ricerca richiede il possesso di una delle Lauree specialistiche comprese nell'elenco delle classi precisato dal regolamento didattico relativo al corso di dottorato stesso, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero ai sensi delle leggi vigenti. L'accesso ai corsi di Dottorato di ricerca è consentito anche ai possessori di Diplomi di Laurea conseguiti in base alle normative vigenti prima dell'entrata in vigore del Regolamento Generale sull'Autonomia.

3. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'art 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999.

4. I Dottorati di ricerca sono disciplinati dal Regolamento didattico relativo, elaborato dal Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio di Facoltà.

Art. 8 - Master universitari di I° e II° livello

1. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, l'Ateneo può attivare Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari di primo e secondo livello.

2. Per conseguire il Master universitario lo studente deve avere acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea specialistica. La durata minima dei Corsi di Master universitario è di un anno.

3. L'offerta didattica dei Corsi di Master universitario deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative di cui è possibile individuare l'esistenza reale sul territorio nazionale. A tale scopo l'impostazione dei Regolamenti didattici relativi è ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.

4. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione universitaria nazionale o internazionale, Corsi di Master congiunti di primo e di secondo livello.

5. I Corsi di Master universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con Enti esterni, pubblici o privati, italiani o stranieri.

TITOLO II

STRUTTURE, ORDINAMENTI E REGOLAMENTI DIDATTICI

Art. 9 - Strutture didattiche

1. Oltre alla struttura didattica di base rappresentata dalla Facoltà, l'Università può attivare le seguenti strutture didattiche:

- a. Consiglio di Classe;
- b. Consiglio di corso di Laurea;
- c. Consiglio di corso di Laurea Specialistica;
- d. Consiglio di corso di Specializzazione;
- e. Consiglio di corso di Dottorato di ricerca;
- f. Consiglio di Master.

2. Le attività di ciascuna struttura didattica sono disciplinate da appositi regolamenti nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto dell'Università e del presente Regolamento.

3. Ai sensi delle leggi vigenti e in base ad appositi accordi possono essere attivate Strutture didattiche interfacoltà e interateneo. Rientrano in tale tipologia sia i Corsi di studio interfacoltà, sia i Corsi di studio attivati in convenzione o consorzio con altri atenei, italiani o esteri.

Art. 10 - Facoltà

1. Il presente Regolamento si basa sull'attuale istituzione presso la Università TEL.M.A. di una unica Facoltà: la Facoltà di Economia. Pertanto le Competenze dalla Legge attribuite al Senato Accademico sono svolte dal Consiglio di Facoltà.

2. La Facoltà è la Struttura didattica primaria dell'Università e la struttura fondamentale di appartenenza, sotto l'aspetto didattico, dei Docenti.

3. Sono Organi delle Facoltà il Preside e il Consiglio di Facoltà, le cui funzioni sono disciplinate da apposito Regolamento,

nel rispetto dello Statuto dell'Università e del presente Regolamento.

4. Il Consiglio di Facoltà assicura il coordinamento e l'armonia degli obiettivi formativi di tutte le attività didattiche, di tutorato e di orientamento promosse dalla Facoltà stessa e da tutte le strutture didattiche attivate al suo interno nonché delle attività didattiche integrative di cui al Titolo III del presente regolamento.

5. Il Regolamento di Facoltà disciplina le forme ed i tempi entro cui il Consiglio di Facoltà è invitato a deliberare in merito a:

- a. Calendario accademico;
- b. proposte di istituzione, attivazione e disattivazione di Corsi di studio;
- c. proposte di istituzione, attivazione e disattivazione di insegnamenti e attività didattiche di ogni tipologia;
- d. definizione e assegnazione dei carichi didattici;
- e. richieste di trasferimento o di chiamata di idonei per posti di ricercatore, di professore associato o di professore ordinario;
- f. predisposizione del Manifesto annuale degli studi, nel rispetto di quanto previsto all'art. 24 del presente Regolamento;
- g. distribuzione temporale dell'impegno dei professori e dei ricercatori in relazione agli impegni didattici;
- h. proposte di sperimentazione didattica avanzate dalle Strutture didattiche interessate.

6. Il Regolamento di Facoltà è emanato con Decreto Rettorale su delibera del Consiglio di Facoltà e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Classi di Corsi di studio

1. Le Classi di Corsi di Laurea e le Classi di Corsi di Laurea specialistica comprendono ciascuna i Corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dall'Università, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti della classe e le conseguenti attività formative indispensabili.

2. I titoli di studio rilasciati dall'Università al termine dei Corsi di studio appartenenti alla medesima Classe hanno identico valore legale. Il titolo di studio reca la denominazione del Corso di studio corrispondente e l'indicazione della Classe di appartenenza.

3. Le Classi di corso sono rette da un Consiglio di Classe che opera per il coordinamento delle attività didattiche relative ai Corsi di studio attivati al suo interno ed è formato dai membri dei Consigli di studio afferenti alla Classe.

4. Il Consiglio di Classe ha funzioni istruttorie, propositive e consultive nei confronti del Consiglio di Facoltà cui afferisce, con particolare riferimento a

- a. istituzione di Corsi di studio interni alla Classe;
- b. coordinamento dei curricula progettati dai Corsi di studio interni;
- c. proposta di attivazione di insegnamenti richiesti dai Corsi di studio della Classe e di disattivazione degli stessi.

5. In caso di mancata attivazione delle classi, i compiti attribuiti al Consiglio di Classe sono svolti dal Consiglio di Facoltà.

Art. 12 - Istituzione, attivazione e disattivazione di corsi di studio

1. L'Università può attivare o disattivare i corsi di studio con deliberazioni autonome, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. L'istituzione e la cancellazione dei corsi di studio, la modifica degli Ordinamenti Didattici vigenti sono deliberati, previo parere del Nucleo di Valutazione, quando richiesto, dal Consiglio di Facoltà ed approvati dal Consiglio d'Amministrazione: la modifica degli ordinamenti didattici deve inoltre essere approvata dal MIUR, sentito il CUN.

3. Nel caso di disattivazioni, si assicura comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo entro i due anni successivi alla disattivazione dei Corsi di studio stessi. E garantita la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri Corsi di studio attivati. Modalità dell'opzione e riconoscimento dei crediti acquisiti sono disciplinati dai Regolamenti di Corsi di studio.

4. L'Università può attivare servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati al completamento della formazione richiesta dai diversi livelli e Corsi di Studio.

5. L'Università può attivare, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, con delibera del Consiglio di Facoltà, altri corsi in relazione a specifiche esigenze del contesto economico, sociale ed istituzionale in cui opera.

Art. 13 - Ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea e di Laurea specialistica

1. L'Ordinamento didattico di ciascun Corso di Laurea e di Laurea specialistica determina:

- a. la denominazione del Corso di studio indicativa di specifiche competenze scientifiche e professionali, la durata e la Facoltà di riferimento;
- b. la Classe di appartenenza del Corso di studio;
- c. gli obiettivi formativi del Corso di studio;
- d. il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- e. I requisiti di ammissione al corso di studio;
- f. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

2. L'Ordinamento didattico di ciascun corso è emanato dal Rettore su delibera di approvazione del Consiglio di Facoltà e del Consiglio di Amministrazione.

3. L'Università assicura la periodica revisione degli Ordinamenti didattici dei corsi di studio, anche con la consultazione delle

organizzazioni rappresentative a livello nazionale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.

4. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio attivati presso l'Università, sono allegati al presente Regolamento didattico di Ateneo, del quale fanno parte integrante.

Art. 14 - Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea e di Laurea specialistica

1. Il Regolamento didattico del Corso di Laurea o di Laurea specialistica disciplina gli aspetti organizzativi della didattica, con particolare riferimento a:

- a. l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento;
- b. l'assegnazione dei crediti formativi universitari alle diverse attività formative suddivise per anno di corso
- c. ambiti occupazionali previsti per i laureati
- d. le possibilità di iscrizione degli studenti alla Lauree Specialistiche

2. Specifici Regolamenti predisposti d'intesa tra le Facoltà interessate e approvati con le modalità previste dal presente articolo disciplinano i Corsi di studio afferenti a più Facoltà.

3. I Corsi di studio interateneo sono disciplinati da specifici Regolamenti predisposti, sulla base di apposite convenzioni, d'intesa tra Facoltà appartenenti a diversi Atenei e approvati con le modalità previste dal presente articolo.

4. Il regolamento didattico di ciascun corso dovrà consentire la massima flessibilità di fruizione dei corsi permettendo sia la selezione del massimo numero di crediti annuali conseguibili, sia la diluizione di tali crediti su un ambito pluriennale.

5. Il Regolamento didattico di ciascun corso è emanato dal Rettore su delibera di approvazione del Consiglio di Facoltà e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Regolamento didattico dei Corsi di Specializzazione

1. Il Regolamento didattico di ciascun Corso di Specializzazione è emanato separatamente dal presente Regolamento, secondo la normativa vigente in materia.

Art. 16 - Regolamento didattico dei Corsi di Dottorato di ricerca

1. Il Regolamento didattico di ciascun Corso di Dottorato di ricerca è emanato separatamente dal presente Regolamento, secondo la normativa vigente in materia.

Art. 17 - Regolamento didattico dei Corsi di Master universitario

1. Il Regolamento didattico di ciascun Corso di Master universitario di primo o secondo livello determina:

- a. la denominazione del Corso di Master universitario, indicativa di

- specifiche competenze scientifiche e professionali;
- b. gli obiettivi formativi del Corso di Master universitario;
- c. il quadro generale delle attività formative da inserire nel curriculum;
- d. il numero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa;
- e. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

2. Il Regolamento didattico di ciascun Corso di Master universitario di primo o secondo livello disciplina altresì:

- a. i tempi e i modi con cui il Consiglio del Corso di Master universitario provvede alla definizione degli obiettivi, alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;
- b. l'attribuzione dei compiti didattici annuali ai docenti, tenendo conto delle attività didattiche eventualmente svolte in collaborazione tra più docenti impegnati in più Corsi di studio;
- c. le procedure per lo svolgimento delle verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- d. le modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente;
- e. le modalità di iscrizione e di riconoscimento dei titoli per l'ammissione;
- f. la valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono al Corso di Master universitario, riguardante specificamente i debiti formativi da colmare per gli studenti in possesso di un titolo di studio non affine al percorso formativo delineato nell'ordinamento didattico;
- g. le modalità per il rilascio dei titoli congiunti, di cui all'articolo 3, comma 9 del Regolamento Generale sull'Autonomia.

3. Il Regolamento didattico di ciascun Corso di Master universitario di primo o secondo livello, e le eventuali successive modifiche, sono emanati dal Rettore su delibera di approvazione del Consiglio di Facoltà e del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Art. 18 - Articolazione ed organizzazione dell'attività didattica

1. L'attività didattica comprende lezioni, esercitazioni, attività di laboratorio e ogni forma di sperimentazione scientifica nelle forme stabilite dai regolamenti delle strutture didattiche nel rispetto della libertà di insegnamento, con modalità ed in condizioni tali da favorire il diritto alla fruizione da parte degli studenti.

2. I corsi ufficiali di insegnamento possono essere monodisciplinari o integrati ed essere articolati in moduli didattici anche di diversa struttura.

3. Le modalità di erogazione dell'attività didattica in rete, relativamente a ciascun modulo del corso di studio, sono organizzate in modi di garantire:

- a. l'utilizzo della connessione in rete per la fruizione dei materiali didattici e lo sviluppo di attività formativa basata sull'interattività con i docenti/tutor e gli altri studenti;
- b. un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica o di orario specifico;
- c. l'utilizzo di contenuti didattici standard, interoperabili e modularmente organizzati, personalizzabili rispetto alle caratteristiche degli utenti finali ed ai percorsi di erogazione;
- d. il monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso che attraverso frequenti momenti di valutazione e autovalutazione;
- e. l'integrazione tra i diversi media per favorire una migliore comprensione dei contenuti;
- f. l'interattività con i materiali, allo scopo di favorire percorsi di studio personalizzabili e di ottimizzare l'apprendimento;
- g. l'interattività umana, con la valorizzazione di tutte le tecnologie di comunicazione in rete, al fine di favorire la creazione di contesti collettivi di apprendimento;
- h. la possibilità di personalizzare la sequenzializzazione dei percorsi didattici sulla base delle performance e delle interazioni dell'utente con i contenuti on line.

4. Gli insegnamenti possono essere mutuati da parte delle diverse Facoltà dell'Ateneo previ accordi fra le strutture didattiche interessate.

5. Salvo i casi espressamente previsti dai singoli regolamenti didattici, i corsi di insegnamento "annuali" devono prevedere per le attività didattiche una durata minima di 60 ore, quelli "semestrali" una durata minima di 30 ore.

6. L'articolazione e la durata degli insegnamenti sono stabilite dal Consiglio di Facoltà, su proposta dei competenti Corsi di studio, in coerenza con le determinazioni assunte relativamente ai crediti formativi.

7. I Consigli di Facoltà provvedono, di norma, entro il 30 aprile di ciascun anno a indicare al Consiglio di Amministrazione gli

insegnamenti da tenersi per supplenza o affidamento nell'anno accademico successivo.

Art. 19 - Crediti formativi universitari

1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio per conseguire un titolo di studio universitario è il credito formativo universitario.

2. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono, a norma dei Decreti Ministeriali, 25 ore di lavoro per studente, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative richieste dagli Ordinamenti didattici: corrispondono altresì le ore di studio e comunque di impegno personale necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame oppure per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica e informatica, ecc.).

3. La quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata in 60 crediti.

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dai Regolamenti dei Corsi di studio, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.

5. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono stabilire il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati al fine di evitare l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e le forme di verifica periodica, in forme eventualmente diversificate tra studenti impegnati a tempo pieno negli studi e studenti contestualmente impegnati nello svolgimento di altre attività lavorative.

6. La Facoltà può prevedere il riconoscimento, secondo criteri predeterminati, di crediti acquisiti dallo studente in percorsi formativi non istituzionali, nei quali abbia acquisito competenze e abilità professionali certificate.

7. La Facoltà può altresì prevedere i criteri di riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studio dell'Ateneo, ovvero nello stesso o in altro Corso di studio di altra Università, anche estera, compete al Consiglio di Facoltà cui afferisce il Corso di studio, cui lo studente si iscrive, che valuta, sulla base dei criteri generali indicati dai competenti Comitati di Classe, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'Ordinamento.

Art. 20 - Verifiche del profitto e prove finali

1. La valutazione degli studenti, tramite verifiche di profitto,

è svolta presso le sedi dell'Università, da parte dei professori universitari e ricercatori.

2. Le verifiche in itinere costituiscono elementi essenziali per l'autovalutazione dello studente e la valutazione del docente.

3. I Regolamenti didattici di corso di studio stabiliscono la tipologia delle prove di verifica.

4. Il risultato delle prove stesse sarà riportato nel libretto personale dello studente.

5. La composizione della Commissione degli esami di profitto è stabilita dai regolamenti di Facoltà.

6. Gli esami di profitto sono pubblici.

7. Per ciascun insegnamento il Regolamento dei corsi di studio stabilirà le prove di verifica in itinere.

8. I Regolamenti di corso di studio possono prevedere che la valutazione finale riguardi congiuntamente più insegnamenti.

9. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono svolgersi secondo il calendario stabilito dalla Facoltà.

10. Per gravi ed eccezionali motivi il Preside può autorizzare eventuali deroghe. In questo caso le modifiche dovranno essere tempestivamente comunicate agli studenti.

Art. 21 - Esame per il conseguimento del titolo di studio

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano la modalità dell'esame. La valutazione conclusiva dovrà tenere conto del curriculum dello studente.

2. Il titolo di studio viene rilasciato con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea.

3. Per conseguire il titolo di studio lo studente deve avere acquisito il numero di crediti previsto dal regolamento didattico dei corsi di studio, dovrà svolgere una prova finale e dovrà essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

4. Per il conseguimento della laurea specialistica e del dottorato di ricerca è necessaria la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

5. Le commissioni sono composte almeno da cinque membri tra professori di ruolo e ricercatori della facoltà.

6. Possono far parte delle Commissioni professori di Facoltà diverse da quella di riferimento, nonché professori a contratto.

7. La valutazione degli esami finali per il conseguimento dei titoli di studio è espressa in centodecimi. L'esame si intende superato se la votazione riportata è pari o superiore a sessantasei/centodieci. Per la concessione della lode è richiesta l'unanimità della Commissione la quale, sempre all'unanimità, può altresì proporre la dignità di stampa della tesi o la menzione d'onore.

Art. 22 - Attività didattica integrativa

1. Le strutture didattiche dell'Università possono proporre l'istituzione delle seguenti attività integrative e di sostegno:

a. Attività didattica propedeutica per l'ammissione ai corsi di Laurea, svolte eventualmente anche in collaborazione con Istituti

- di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici e privati convenzionati;
- b. attività di sostegno finalizzate al recupero del debito formativo durante il primo anno di corso di laurea, per il proseguimento degli studi;
 - c. attività integrative ai corsi di insegnamento previsti dai regolamenti didattici che rientrano in progetti di miglioramento qualitativo della didattica con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica;
 - d. corsi finalizzati all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro;
 - e. corsi finalizzati alla formazione e all'aggiornamento di docenti di scuola superiore su temi relativi all'orientamento.

2. Le strutture didattiche possono altresì istituire, ai sensi della normativa vigente, i seguenti corsi:

- a. corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
- b. corsi di preparazione ai concorsi pubblici;
- c. corsi di formazione professionale per laureati e/o dottorandi;
- d. corsi di formazione permanente;
- e. corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale.

3. Le attività di cui al comma 1 e comma 2 possono essere svolte in collaborazione con altri enti pubblici e privati, italiani e stranieri sulla base di apposite convenzioni.

4. L'Università rilascia regolare attestazione al termine dei corsi di cui al comma 2.

Art. 23 - Comitato didattico

1. Le attività didattiche, di orientamento e tutorato sono oggetto di periodica analisi da parte del Comitato didattico.

2. Il Comitato didattico è composto, secondo norme fissate dal regolamento di Facoltà, da una rappresentanza paritetica di docenti designati dalla Facoltà e studenti ed ecoordinato dal Rettore o da un suo delegato.

3. Possono far parte del Comitato anche esperti esterni.

4. Il Comitato effettua le verifiche e le valutazioni sulla qualità dell'attività didattica anche attraverso la predisposizione di specifici questionari valutativi da sottoporre agli studenti.

5. Il Comitato esprime pareri al Consiglio di Facoltà circa la coerenza tra crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

6. Il Comitato, nella sola componente dei docenti, certifica il materiale didattico nonché i servizi erogati dall'Università.

7. Il Comitato collabora con il Nucleo di valutazione per la raccolta e l'analisi dei dati.

8. Il Comitato, su richiesta del Consiglio di Facoltà, propone iniziative specifiche, o comuni ai corsi di studio, finalizzate al miglioramento della qualità della didattica.

9. I dati concernenti la valutazione dell'attività didattica da parte degli studenti stessi sono pubblici.

Art. 24 - Manifesto degli studi

1. L'Università pubblica ogni anno entro il 30 giugno, il Manifesto degli Studi per il successivo anno accademico specificando:

- a. i corsi di studio attivati con indicazione delle relative classi ed i relativi insegnamenti;
- b. i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati;
- c. le date di inizio e termine delle attività didattiche;
- d. le modalità per pre-iscrizioni, iscrizioni, immatricolazioni, passaggi, trasferimenti e pagamento di tasse universitarie;
- e. le modalità di accesso ai corsi;
- f. le modalità di identificazione e di verifica degli esiti formativi;
- g. le modalità di erogazione e fruizione del processo formativo;
- h. termini entro i quali presentare eventuali proposte di piani di studio individuali;
- i. ogni altra notizia ritenuta utile ad orientare gli studenti.

2. L'Università comunicherà in tempo utile ogni variazione alle informazioni precedentemente fornite.

Art. 25 - Piani di studio

1. I piani di studio consigliati per i singoli corsi di studio sono definiti dai competenti Consigli nel rispetto degli ordinamenti didattici.

2. L'approvazione dei piani di studio individuali, qualora non si discostino dai piani di studio predisposti, ovvero ottemperino integralmente ai criteri ed ai vincoli stabiliti per i piani di studio, è automatica. In caso diverso sarà il Consiglio di Facoltà ad esaminare ed approvare i piani di studio proposti dallo studente.

3. I regolamenti di Facoltà stabiliscono l'anno di iscrizione a partire dal quale è richiesta o ammessa la presentazione da parte degli studenti dei loro piani di studio. La verifica della corrispondenza tra l'ultimo piano di studio approvato e gli esami di profitto effettivamente superati è condizione per l'ammissione all'esame finale di laurea o di diploma.

4. Gli esami di insegnamenti, eventualmente sostenuti con esito positivo, non compresi tra quelli previsti nel piano di studio approvato, sono registrati nella carriera dello studente, ma non sono conteggiati ai fini dell'acquisizione dei titoli di studio. Essi entrano nella media dei voti di profitto ove le relative discipline siano comprese tra quelle caratterizzanti il corso di studio.

Art. 26 - Calendario

1. Le lezioni, di norma, iniziano il primo ottobre e terminano il 15 giugno.

2. Il calendario didattico viene approvato da ciascuna Facoltà su proposta del competente Consiglio di Corso di studio.

3. Il calendario accademico potrà prevedere l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici (semestri, quadrimestri

ecc.) nonchè la non sovrapposizione dei periodi dedicati alla didattica e quelli dedicati alle prove di esame e altre verifiche del profitto, comprese le prove finali.

5. Il calendario accademico è emanato dal Preside, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Facoltà.

Art. 27 - Compiti Docenti

1. I professori ed i ricercatori, nel rispetto delle normative previste dallo stato giuridico, adempiono ai compiti didattici contribuendo allo svolgimento regolare dei corsi di studio per il conseguimento dei titoli accademici.

2. I docenti sono tenuti a svolgere la loro attività didattica nell'ambito della programmazione definita dai Consigli di Facoltà e con l'obbligo di tenuta di registro.

3. La vigilanza sull'attività dei docenti e dei ricercatori compete al Preside.

4. I docenti ed i ricercatori sono tenuti ad utilizzare la piattaforma tecnologica per la formazione a distanza secondo le metodologie didattiche definite.

Art. 28 - Orientamento e Tutorato

1. Al fine di rendere matura e consapevole la scelta degli studi universitari e di assicurare un servizio di tutorato ed assistenza per l'accoglienza ed il sostegno degli studenti, di prevenirne la dispersione ed il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme. L'Università provvede ad organizzare anche attraverso le strutture didattiche attività di orientamento e tutorato, articolate, in particolare, nelle tre fasi fondamentali della loro vita universitaria (scelta della Facoltà e del Corso di studio, percorso degli studi dall'immatricolazione alla Laurea, accesso al mondo del lavoro).

2. Per tali finalità l'Università, attraverso specifiche strutture per l'orientamento ed il tutorato, provvede a:

- a. organizzare attività di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie superiori, anche in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria;
- b. garantire informazioni, predisporre guide e pubblicazioni riguardanti i percorsi formativi e l'articolazione dei corsi universitari, nonchè notizie amministrative concernenti la carriera scolastica e indicazioni utili ai fini dell'accesso al diritto allo studio;
- c. favorire ogni utile iniziativa per agevolare l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro;
- d. promuovere gli scambi internazionali di studenti e di docenti;
- e. attivare forme di tutorato in rete per il sostegno degli studenti nel percorso didattico ai sensi del Decreto Ministeriale 17 aprile 2003.

3. Il Tutor, quale perno indispensabile della nuova tipologia di formazione a distanza adottata dalla Università TEL.M.A., assume

grande rilievo nell'organizzazione della didattica. Il Tutor in particolare:

- a) è un esperto dei contenuti formato appositamente agli aspetti digestione tecnico comunicativi della didattica on-line;
- b) ha un titolo di Laurea con accertate competenze nel settore di riferimento;
- c) svolge attività di guida/consulenza- supporto allo studente per migliorare la comprensione dei contenuti;
- d) svolge attività di supporto tecnico alla docenza nel monitoraggio dell'andamento complessivo della classe e verifica periodica dell'avanzamento del gruppo per consentire eventuali aggiustamenti in corso d'opera (messa in rete di materiale complementare, seminari life di approfondimento). Il monitoraggio si realizzerà con sviluppo di test on line periodici, formulati e valutati dal docente, che potranno essere sincroni o asincroni.
- e) coordina il gruppo di studenti;

4. Il Tutor ha compiti di supporto alle componenti di docenza universitaria e funzioni in nessun modo equiparabili all'attività di docenza.

Art. 29 - Certificazioni e Supplemento al diploma

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 8 del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, l'Università rilascia ,come Supplemento al Diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta , secondo i modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

2. Il Supplemento al diploma è predisposto secondo modalità proposte dalla Facoltà interessata ed approvate dal Consiglio di Facoltà.

3. Secondo le modalità di cui ai comma 1 e 2, l'Università rilascia certificazione relativa alla carriera parziale documentata dello studente in corso di studi, previo riconoscimento degli esami fino ad allora sostenuti con esito positivo e dei crediti corrispondenti.

4. Gli uffici di segreteria rilasciano certificazioni, attestazioni, copie ed altri documenti relativi alla carriera scolastica dello studente, previa verifica della regolarità del pagamento delle tasse e contributi universitari.

Art. 30 - Promozione e pubblicità dell'offerta didattica

1. L'offerta didattica dell'Università è pubblica: l'Università utilizza forme e strumenti che ne consentono la promozione e la diffusione della conoscenza relativa all'offerta didattica, ai procedimenti organizzativi ed alle decisioni assunte in merito al calendario delle attività didattiche e degli esami, agli orari di ricevimento dei docenti e dei ricercatori.

2. I contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche organizzate dalle Facoltà, come gli orari di ricevimento dei docenti e dei ricercatori, il calendario didattico ed il

calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e quello degli esami finali con le relative scadenze sono resi pubblici dai Presidi con strumenti telematici e/o altri che si riterranno di volta in volta opportuni.

3. Per ogni attività didattica offerta dall'Ateneo viene resa pubblica la struttura o la persona che ne assume la responsabilità organizzativa.

TITOLO IV

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 31 - La Carta dei servizi

1. A tutti gli studenti è garantito il diritto all'informazione sull'attività dell'Università: a tal fine si adotta una Carta dei Servizi, che indicherà l'attività didattica e formativa proposta; i servizi offerti ed i requisiti delle soluzioni tecnologiche adottate;

2. In particolare la Carta esplicherà le modalità, i piani di studio, le regole dei servizi, la metodologia didattica adottata ed i livelli di servizi offerti. La Carta inoltre dovrà:

- a. individuare gli standard tecnologici e gli schemi descrittivi, quali metadati dei contenuti e tracciati dei dati anagrafici, utilizzati per descrivere i materiali didattici on line, gli utenti registrati e i parametri di tracciamento;
- b. indicare i tempi e le modalità con cui verranno archiviati i tracciamenti a scopo certificativo e/o di verifica dei percorsi di apprendimento intrapresi dagli studenti, in analogia al percorso universitario tradizionale;
- c. indicare le modalità di identificazione e di verifica;
- d. indicare le modalità di tutoraggio

3. La carta sarà disponibile prima dell'inizio dell'anno accademico presso la sede dell'Università ed on line.

Art. 32 - Il contratto con lo studente

1. Il perfezionamento dell'iscrizione prevede la stipula di un Contratto con lo studente con il quale da una parte lo studente accetta la Carta dei servizi e le tasse e contributi stabiliti, dall'altra l'Università prevede la possibilità di risoluzione del rapporto contrattuale, ne esplicita le modalità e garantisce allo studente stesso, il completamento del proprio ciclo formativo.

2. Costituisce parte integrante del Contratto, la Carta dei servizi.

Art. 33 - Segreteria didattica

1. L'Università istituisce, a tutela dei diritti degli studenti, una segreteria didattica che sarà disciplinata da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Facoltà.

2. La segreteria avrà il compito di fornire informazioni didattiche agli studenti e raccoglierà suggerimenti, segnalazioni di disfunzionamenti ed irregolarità da parte dello studente.

3. La segreteria è responsabile della tutela dei dati personali degli studenti ed adatterà tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa.

Art. 34 - Mobilità degli studenti

1. Lo studente può presentare domanda di passaggio ad altro corso di studi attivato presso l'Università; è altresì consentito lo svolgimento di parte dei propri studi presso università straniere (o altre Istituzioni ad esse assimilabili) nell'ambito dei programmi europei e/o di accordi bilaterali che potranno prevedere anche il conseguimento di titoli di studio congiunti.

2. Lo studente può presentare istanza di trasferimento da o ad altra sede universitaria previa domanda al Rettore entro i termini previsti annualmente dal Manifesto degli Studi. Oltre tale termine, il Rettore può accogliere la domanda purchè adeguatamente motivata.

3. Le domande di trasferimento presso l'Ateneo di studenti provenienti da altra Università e le domande di passaggio di Corso di studio sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio di Facoltà di destinazione, che valuta, l'eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.

Art. 35 - Requisiti di ammissione ai Corsi di studio

1. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai Corsi di Studio ed il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all'estero sono determinati ai sensi della vigente normativa.

2. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio definiscono i requisiti per l'accesso ai rispettivi corsi di studio definendo, ove necessario, le modalità di verifica. Per i Corsi di Laurea tale verifica può avvenire anche a conclusione di attività formative propedeutiche di cui al comma seguente. La mancanza di tali requisiti culturali determinati dai Regolamenti prende il nome di debito formativo.

3. Per l'assolvimento del debito formativo l'Università prevede l'istituzione di attività formative propedeutiche come da art. 22.

4. Se la verifica dell'assolvimento del debito formativo, nelle forme previste dal Regolamento del Corso di studio, non è positiva, il competente Consiglio indica specifici obblighi formativi da soddisfare comunque entro il primo anno di corso.

4. Per l'ammissione ai Corsi di studio di II livello, i relativi Regolamenti didattici devono indicare, in quantità definita, i crediti necessari per l'accesso. L'eventuale debito formativo sarà recuperato con l'iscrizione a corsi singoli, comunque attivati presso l'Ateneo, e con il superamento dei relativi esami.

Art. 36 Studente a tempo pieno

1. Lo studente a tempo pieno si impegna a sostenere per ogni annualità il numero di esami previsto dall'ordinamento didattico di quel corso di studio.

2. La qualifica di studente a tempo pieno è mantenuta negli anni successivi dagli studenti iscritti ai corsi di studio che siano in regola con gli esami, con le procedure di iscrizione e i relativi pagamenti.

3. Lo studente che non rinnovi l'anno seguente l'iscrizione, può accedere nuovamente, previa domanda, al medesimo corso di studio per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, purchè regolarizzi la propria posizione amministrativa entro i successivi otto anni accademici e il proprio curriculum sia ritenuto congruo al corso di studio.

4. Le tasse universitarie sono determinate dal Consiglio di Amministrazione come pure la tassa relativa agli anni di interruzione degli studi.

5. Ogni anno accademico possono essere bandite borse di studio destinate a coloro che intendano immatricolarsi ad uno dei corsi dell'Università.

6. Le disponibilità finanziarie per l'attivazione delle borse possono provenire anche da fondi di enti o privati.

7. Le borse di studio sono determinate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Facoltà. L'assegnazione sarà determinata sulla base di una graduatoria elaborata secondo criteri di merito nonchè economici.

8. Lo studente a tempo pieno che non abbia conseguito almeno 30 crediti al primo anno di del corso di Laurea, 70 al secondo e 120 al terzo si iscrive come ripetente nell'anno corrispondente. Lo studente che non abbia conseguito almeno 210 al primo anno e 250 al secondo anno della Laurea specialistica, si iscrive come ripetente nell'anno corrispondente.

Art. 37 - Studente a tempo parziale

1. Lo studente, per particolari e motivate esigenze personali, può chiedere di essere iscritto ad un corso di studio con la qualifica di studente a tempo parziale.

2. I Regolamenti didattici di ogni corso di studio (escluso il dottorato di ricerca) possono prevedere una diversa organizzazione del piano di studio dello studente non a tempo pieno, nonchè delle differenze del numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati rispetto a quanto indicato per gli studenti a tempo pieno iscritti al medesimo corso.

3. Lo stato di studente non a tempo pieno dovrà essere annotato dalla segreteria sul libretto personale dello studente.

4. Lo studente può richiedere la modifica della sua condizione da studente a tempo parziale a studente a tempo pieno, allorchè abbia regolarizzato la sua posizione rispetto alle attività didattiche previste dal regolamento didattico del corso per gli studenti a tempo pieno.

Art. 38 - Riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Nel rispetto delle Leggi vigenti, l'Ateneo aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università della Comunità Europea (programmi Socrates-Erasmus ed altri programmi risultanti da eventuali convenzioni bilaterali), a qualsiasi livello di Corso di studio.

2. Il Consiglio di Facoltà, nell'ambito dei relativi regolamenti didattici, decide sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti all'estero, qualora non sia già disposto dalla normativa vigente.

3. Il riconoscimento dell'idoneità di titoli di studio conseguiti ai fini dell'ammissione a Corsi di studio attivati presso l'Ateneo, compresi i Corsi di Dottorato di ricerca, è approvato dal Consiglio di Facoltà.

Art. 39 - Modalità di iscrizione

1. I tempi ed i modi per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi di qualsiasi Corso di studio sono indicati, congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, sulla documentazione da predisporre e le tasse da pagare, nel Manifesto elettronico degli Studi di cui all'art. 26, nonché negli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti dall'Ateneo per consentire una tempestiva ed adeguata comunicazione a tutti gli studenti ditali informazioni.

2. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo universitario.

3. L'ammissione ai corsi di studio ad accesso limitato è disciplinata dal Consiglio di Facoltà.

4. Nei casi in cui l'immatricolazione è subordinata al superamento di prove di valutazione, l'Università comunicherà tempestivamente termini, modalità ed adempimenti determinati dal Consiglio di Facoltà.

5. Gli studenti che si iscrivono per la prima volta ad un anno di corso sono definiti "in corso". Per studenti "fuori corso" si intendono quelli che avendo completato tutti gli anni di corso previsti dagli ordinamenti didattici, non hanno superato i relativi esami di profitto e non hanno completato l'acquisizione dei relativi crediti formativi. Coloro che al termine di un anno accademico non hanno superato gli esami obbligatori previsti per tale anno, come specificato all'art. 36, comma 8, dai rispettivi ordinamenti didattici saranno iscritti all'anno di corso di provenienza quali ripetenti. Lo studente può chiedere di essere iscritto "ripetente".

6. Lo studente che per otto anni accademici consecutivi non abbia sostenuto esami decade dagli studi. I crediti formativi acquisiti durante gli studi universitari sono certificati nel provvedimento di decadenza per ogni successiva considerazione.

7. Coloro che siano già in possesso di un titolo di Laurea o di Laurea specialistica, e gli studenti iscritti a Corsi di studio presso Università estere, possono iscriversi previo pagamento di

contributi stabiliti dagli Organi Accademici competenti a singoli Corsi di insegnamento attivati presso i Corsi di studio di ogni livello presenti in Ateneo, nonchè essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad averne dalla Segreteria studenti regolare attestazione utilizzabile per scopi professionali o concorsuali, per i quali sia richiesto un aggiornamento culturale e scientifico o un particolare perfezionamento delle competenze acquisite.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 - Modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo

1. Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate dal Consiglio di Facoltà, sentito il Consiglio di amministrazione, ed emanate con decreto rettorale secondo le procedure previste dalle Leggi in vigore.

2. Le modifiche di cui al comma precedente entrano in vigore alla data indicata nel decreto rettorale di emanazione.

Art. 41 - Rinvio ad altre norme

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento e nei relativi allegati valgono le disposizioni legislative in vigore e lo Statuto.